

vigenti leggi, non si potrà opporre nè la prescrizione nè l'usucapione alla parte che esercitasse la propria azione entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

« 3. Se, computando il tempo decorso dopo il giorno 22 marzo 1848, il termine di prescrizione e di usucapione scadesse entro questi tre mesi, non potrà essere opposta nè la prescrizione nè l'usucapione alla parte che esercitasse in giudizio la propria azione entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine così computato.

« 4. Salve le disposizioni degli articoli 2. e 3., non si potrà in seguito opporre da chicchessia la interruzione del termine di prescrizione o di usucapione in base del succitato governativo decreto.

« 5. Restano ferme le convenzioni finora stipulate, a cui il decreto stesso avesse dato in qualsivoglia maniera occasione. »

Il rappresentante Benvenuti può aggiungere, se vuole, qualche parola di schiarimento anche su questa proposta.

Il rappresentante B. Benvenuti: La mia proposta non implica nessuna disapprovazione del decreto 21 maggio 1848 della repubblica veneta. Nelle circostanze d'allora, forse era giusto, forse conveniente di sospendere la decorrenza della prescrizione: ma le circostanze mutarono. Il territorio, che allora era esteso a tutte le provincie venete, è ora ridotto alla sola Venezia: cangiate le condizioni, cangia necessariamente la convenienza, la opportunità della legge. Quella legge, che allora era conveniente, adesso, secondo il mio modo di vedere, è inopportuna; la legge è convertita, in ultima analisi, in legge a tutto danno dei Veneziani, ed a vantaggio tutto di quelli che non sono a Venezia. Lo provo.

Se, per esempio un abitante di Padova ha un credito verso di me, e questo credito si prescriveva, secondo la legge ordinaria, nello scorso dicembre, ove egli venga a Venezia per esercitarla, non posso opporgli la prescrizione, e debbo pagare.

Se invece io ho un credito verso di uno di Padova, credito che, secondo la legge ordinaria, sarebbe prescritto sino dall'anno passato, e quindi mi reco a Padova per esercitare la mia azione, egli mi oppone la prescrizione; ed io non lo esigo.

Dunque la legge è realmente tutta a danno di noi Veneziani: inconveniente che non c'era allorchè fu emanata, e che sorse in seguito per la sofferta restrizione del territorio.

Oltre a questo danno attuale, c'è un altro inconveniente grave per l'avvenire.

In avvenire, non potranno che nascere grandissimi imbarazzi. La prescrizione è rimedio introdotto dalla legge per la tranquillità dei cittadini, per assicurare le proprietà, colle quali si collega la pubblica prosperità. Il termine, prescritto dalla legge attuale per l'usucapione delle proprietà, è termine molto lungo in confronto a quello fissato dalle leggi anteriori, perchè, mentre la legge francese fissava come termine di prescrizione i 10 anni, la legge attuale fissa quello di 30.

Se regge questa legge, noi andiamo a prolungare il termine decorso dal giorno 22 marzo 1848. Di più, noi in avvenire non lasciamo che un semenzaio di questioni.